

6.

Attuazione della
regolamentazione,
vigilanza e reclami

Provvedimenti assunti

L'attività provvedimentale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è stata, anche per l'anno 2007, particolarmente intensa. Si è infatti registrata, rispetto all'anno precedente, una crescita nel numero totale degli atti – delibere e Documenti per la consultazione – di circa l'11%.

Tale dato trova innanzitutto giustificazione nella prassi dell'Autorità di ricorrere, a garanzia dei più ampi livelli di trasparenza e accessibilità degli atti, allo strumento deliberativo sia per gli interventi di più stretta regolazione, aventi riflessi esterni, che per quelli più prettamente di gestione e organizzazione interna. Nel corso del 2007, inoltre, si sono succeduti importanti momenti, quale, a esempio, la completa apertura del mercato elettrico avvenuta l'1 luglio. Eventi che hanno comportato una ancor più pregnante attività regolatoria dell'Autorità. L'analisi di dettaglio dei dati, riportati nella tavola 6.1, evidenzia, infatti, come sia notevolmente cresciuto il numero di delibere di nuova regolazione (57%) nonché di quelle di manutenzione e aggiornamento (36%).

L'andamento delle attività sanzionatorie e di controllo è in diminuzione (-12%), così come segna un significativo calo il contenzioso (-47%). Ciò a riprova di un costante miglioramento dell'azione generale dell'Autorità, sia nella fase preventiva di predisposizione dei propri provvedimenti, anche attraverso l'attuazio-

ne delle più ampie garanzie di partecipazione ai processi istruttori da parte dei soggetti interessati, sia nella fase esecutiva, attraverso un attento rispetto delle previsioni procedurali.

Mantiene, poi, una rilevante quota l'attività provvedimentale di gestione e amministrazione interna, a testimonianza del continuo sviluppo organizzativo dell'Autorità.

Si segnala, infine, che dal 1° gennaio 2008 l'Autorità ha adottato una nuova metodologia di classificazione dei propri atti, nella direzione di una sempre maggiore trasparenza e al fine di consentire una più agevole individuazione dei campi di materia interessati dagli atti medesimi. Delibere, Documenti per la consultazione, Segnalazioni e Comunicazioni risultano dunque oggi contraddistinte da una sigla che individua la categoria di appartenenza. All'interno di ogni rispettiva categoria gli atti vengono numerati progressivamente.

Le categorie di classificazione sono le seguenti:

- **ARG** – *Attività regolatoria generale*; provvedimenti relativi all'attività regolatoria generale (tariffaria e non tariffaria), innovativa o attuativa, di manutenzione o riordino. All'interno di tale classificazione sono distinti gli atti riguardanti il settore energia elettrica (elt), gas (gas) o comuni ai due settori (com);

- **DCO** – *Documenti per la consultazione*; atti relativi alle consultazioni;
- **VIS** – *Vigilanza, indagini, prescrizioni, sanzioni*; provvedimenti relativi alle attività istruttoria, sanzionatoria, ripristinatoria e di vigilanza;
- **GOP** – *Gestione operativa*; provvedimenti relativi all'organizzazione e gestione interna dell'Autorità o di altri soggetti, al bilancio d'esercizio, alle gare d'appalto, agli incarichi affidati, ai protocolli d'intesa e alle convenzioni con altre Istituzioni o Soggetti esterni;
- **AGI** – *Attività giurisdizionale*; provvedimenti relativi all'attività giurisdizionale;
- **PAS** – *Pareri, Segnalazioni, Intese*; provvedimenti relativi a pareri, segnalazioni e intese con organismi istituzionali;
- **EEN** – *Efficienza energetica*; provvedimenti relativi a efficienza energetica e connessi meccanismi di sostegno;
- **RDS** – *Ricerca di sistema*; provvedimenti relativi alla ricerca di sistema e funzioni del Comitato di esperti di ricerca di sistema elettrico (CERSE).

TAV. 6.1

Provvedimenti dell'Autorità negli anni 2006-2007

TIPOLOGIA	2006		2007	
	NUMERO	QUOTA %	NUMERO	QUOTA %
Nuova regolazione	14	3,8	22	5,4
Aggiornamenti, manutenzione, riordino	80	21,7	109	26,6
Tariffe	40	10,9	38	9,3
Controlli, istruttorie, diffide, sanzioni	75	20,4	66	16,1
Pareri, segnalazioni	12	3,3	19	4,6
Contenzioso	17	4,6	9	2,2
Attività Cassa conguaglio settore elettrico	5	1,4	11	2,7
Avvio procedimenti, consultazioni	69	18,8	74	18
Gestione, organizzazione, personale	56	15,2	62	10,7
TOTALE	368	100	410	100

Consultazione e Analisi di impatto della regolazione

Attività di consultazione

Nel periodo compreso tra aprile 2007 e marzo 2008, l'Autorità ha pubblicato complessivamente 44 Documenti per la consultazione. Ciò testimonia come, nei processi di adozione dei propri provvedimenti, l'Autorità riservi una importante attenzione nei confronti dei soggetti interessati, favorendo, quanto più possibile, la loro partecipazione ai processi decisori, acquisendo nel modo più completo gli elementi informativi necessari,

operando le necessarie valutazioni di impatto.

Su un totale di 44 Documenti per la consultazione, va segnalato che per 7 filoni tematici l'Autorità ha prodotto più Documenti per la consultazione (consultazioni plurime).

Il termine medio complessivo delle consultazioni è di circa 43 giorni. Tuttavia se si aggregano le consultazioni plurime, il termine sale a 54 giorni circa.

TAV. 6.2

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2007 – Marzo 2008

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011)	4.04.07
Definizione di direttive agli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali in prospettiva della completa liberalizzazione della domanda	9.05.07
Recesso dai contratti per la fornitura di gas naturale e di energia elettrica a clienti finali	18.05.07
Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione a partire dall'1 luglio 2007 - Proposta finale	21.05.07
Orientamenti per la gestione della priorità di dispacciamento relativa a impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale	6.06.07
Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria	18.06.07
Individuazione di obblighi di registrazione e di comunicazione relativi all'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna di cui agli articoli 14 e 15 della delibera 29 luglio 2004, n. 138, e sue successive modifiche e integrazioni	2.07.07
Revisione delle modalità e delle condizioni economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239	4.07.07
Telemisura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale	9.07.07
Aggiornamento del valore e delle modalità di erogazione del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica	16.07.07
Attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento	31.07.07
Testo integrato dello scambio sul posto	31.07.07
Testo unico delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione	1.08.07
Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria - seconda consultazione - orientamenti finali	1.08.07
Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo (2008-2011)	2.08.07

TAV. 6.2 SEGUE

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2007 – Marzo 2008

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Orientamenti per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura	2.08.07
Proposte per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011)	2.08.07
Aggiornamento annuale del fattore di correzione CSA, di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5/04	14.09.07
Perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura in bassa tensione nell'anno 2007	18.09.07
Accesso ai dati di base per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale	15.10.07
Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai clienti finali non domestici in bassa tensione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125, in relazione all'attivazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia	17.10.07
Aspetti tecnici e procedurali delle connessioni di clienti finali alle reti elettriche di distribuzione in bassa tensione	22.10.07
Ulteriori orientamenti sulla disciplina dello scambio sul posto	8.11.07
Procedure di monitoraggio dei profili di utilizzo della capacità di stoccaggio del gas naturale in fase di erogazione	14.11.07
Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di trasporto del gas naturale - Seconda consultazione	14.11.07
Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale superiore a 1 kV	22.11.07
Schema di testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione (2008-2011)	26.11.07
Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011 – Orientamenti finali	30.11.07
Commercializzazione di energia elettrica e gas naturale nei mercati al dettaglio: orientamenti in tema di prezzi di commercializzazione nella vendita nell'ambito dei servizi di tutela e della remunerazione delle attività di commercializzazione nei medesimi servizi	30.11.07
Aggiornamento del valore del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica – seconda consultazione	30.11.07
Criteri per il conferimento della capacità di stoccaggio di gas naturale	4.12.07
Regolazione dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica sulla base di criteri incentivanti	6.12.07
Schema di provvedimento per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011	6.12.07
Servizio di maggior tutela: criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica	18.12.07
Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione	20.12.07
Criteri per il riconoscimento degli oneri e per la promozione dell'efficacia e dell'efficienza nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti	20.12.07
Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel III periodo di regolazione (2009-2012)	15.02.08
Aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tep connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica	20.02.08
Aggiornamento delle schede tecniche per progetti di risparmio energetico relativi all'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie ad alta efficienza, rompigitto areati per rubinetti ed erogatori per doccia a basso flusso	20.02.08
Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione	27.02.08
Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica	28.02.08
Determinazione della dimensione minima per i progetti di risparmio energetico realizzati dai nuovi distributori obbligati e dai soggetti con obbligo di nomina dell'energy manager	29.02.08
Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di GNL per il terzo periodo di regolazione	13.03.08
Revisione del processo di predisposizione e aggiornamento dei Codici (di rete, di stoccaggio, di rigassificazione)	17.03.08

Analisi di impatto della regolazione

La legge 29 luglio 2003, n. 229, art. 12, ha previsto l'obbligo in capo alle autorità amministrative indipendenti di dotarsi, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di metodi di Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) per l'emanazione di atti di propria competenza.

L'AIR ha lo scopo di valutare le ricadute – in termini qualitativi e quantitativi – di una decisione regolativa, in relazione sia all'insieme dei destinatari sia alle stesse amministrazioni che devono applicare e/o far applicare la regolamentazione. L'AIR permette, infatti, di stabilire anticipatamente se un intervento di regolazione sia necessario ed efficace, attraverso la descrizione degli obiettivi del provvedimento in discussione; il confronto tra le opzioni alternative; la valutazione dei benefici e dei costi per i destinatari (attuali e potenziali) delle regole; gli effetti positivi e negativi sui processi economici, sociali e ambientali.

L'Autorità considera lo svolgimento dell'AIR un completamento delle proprie modalità di intervento, già orientate a criteri di semplificazione, trasparenza ed efficacia; attraverso l'AIR intende rendere pubbliche le ragioni che stanno alla base degli interventi regolatori più significativi, e in particolare esplicitare le motivazioni degli approcci adottati rispetto ad altre possibili opzioni di intervento.

In ottemperanza al disposto di legge, l'Autorità, con delibera 28 settembre 2005, n. 203, ha avviato la sperimentazione della nuova metodologia. Il Direttore Generale, su mandato del Collegio, ha emanato, con determinazione 7 novembre 2005, n. 39, le linee operative sotto forma di *Guida per la sperimentazione dell'AIR nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*. La sperimentazione, che ha durata triennale e riguarda alcuni dei principali provvedimenti dell'Autorità, deve servire per definire compiutamente i criteri per selezionare i casi; l'organizzazione interna dell'Autorità; gli strumenti di consultazione degli organismi rappresentativi degli interessi destinatari degli interventi regolatori; le modalità di valutazione economica.

Nel corso del 2007 sono stati adottati quattro provvedimenti sottoposti ad AIR.

- Il provvedimento riguardante l'*Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce)* è stato predisposto dalla Direzione mercati ed è stato approvato con delibera 31 ottobre 2007, n. 278.
- Il provvedimento riguardante il *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011* è stato predisposto dalla Direzione consumatori e qualità del servizio ed è stato approvato con delibera 19 dicembre 2007, n. 333.
- Il provvedimento riguardante la *Regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo 2008/2011* è stato predisposto dalla Direzione consumatori e qualità del servizio ed è stato approvato con delibera 27 dicembre 2007, n. 341.
- Il provvedimento riguardante il *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011* è stato predisposto dalla Direzione tariffe ed è stato approvato con delibera 29 dicembre 2007, n. 348.

Pur con qualche disomogeneità di forma e di contenuto, che si andrà a superare nel corso del prosieguo della sperimentazione, i procedimenti relativi ai provvedimenti citati sono stati caratterizzati da questi elementi comuni:

- dichiarazione iniziale dei tempi previsti per l'attività;
- primo Documento per la consultazione con indicazione delle opzioni di regolazione;
- secondo Documento per la consultazione con l'indicazione dell'opzione preferita;

- messa a disposizione delle sintesi delle osservazioni ricevute in sede di consultazione;
- relazione finale AIR pubblicata nel sito dell'Autorità.

Per il 2008 vengono sottoposti ad AIR quattro provvedimenti di carattere "rilevante":

- *Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione*, di competenza della Direzione tariffe; in data 26 giugno 2006, con delibera n. 126, è stata integrata la delibera di avvio (che risale al 15 novembre 2001, n. 264); nel mese di febbraio 2008 è stato divulgato il terzo Documento per la consultazione;
- *Formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di distribuzione del gas*, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, di competenza della Direzione tariffe; in data 18 settembre 2007, n. 225, è stato avviato il procedimento; nel mese di febbraio 2008 è stato pubblicato il primo Documento per la consultazione;
- *Formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il terzo periodo di regolazione 2009-2012*, di competenza della Direzione consumatori e qualità del servizio; con delibera 26 settembre 2007, n. 234, è stato avviato il procedimen-

to; nel corso del mese di febbraio è stato pubblicato il primo Documento per la consultazione;

- *Criteri di definizione e attribuzione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive per la fase di conguaglio della profilazione convenzionale dei prelievi di energia elettrica*, di competenza della Direzione mercati (Direzione mercati 1); con delibera 28 gennaio 2008, n. 5 (ARG/elt), è stato avviato il procedimento.

Sempre nel corso del 2008 l'Autorità prevede di chiudere il periodo di sperimentazione e di mettere "a regime" la metodologia AIR. Ciò comporterà di:

- revisionare la Guida operativa e la modulistica allegata con l'obiettivo di predisporre una nuova versione che, oltre a essere più sintetica e quindi maggiormente utilizzabile dagli uffici, tenga conto delle criticità/suggerimenti derivanti dalla fase di sperimentazione;
- definire le modalità operative da adottare per l'applicazione dei criteri di inclusione/esclusione, indicati nella Guida operativa, ai fini della selezione dei casi rilevanti da sottoporre ad AIR;
- precisare la procedura e gli strumenti per svolgere la funzione di monitoraggio e di valutazione ai fini di una corretta e completa applicazione della metodologia.

Gestione dei reclami, istanze e segnalazioni

Settore elettrico

L'attività di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni, provenienti sia dalla clientela individuale sia dalle associazioni dei consumatori, ha visto un forte aumento del trend di crescita già evidenziato negli anni precedenti. Nel periodo com-

preso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008, a fronte di un totale di 4.306 comunicazioni inoltrate all'Autorità (Tav. 6.3), 2.776 hanno interessato il settore elettrico (pari al 64% del totale), con un incremento del 110% rispetto all'anno precedente (Fig. 6.1). Delle comunicazioni pervenute il 93% sono reclami, il 4% richieste di informazioni e il restante 3% segnalazioni.

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE COMUNICAZIONI
Settore elettrico	2.581	103	92	2.776
TOTALI	4.024	146	136	4.306

TAV. 6.3

Comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dall'Autorità
Aprile 2007 – Marzo 2008




FIG. 6.1

Comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dall'Autorità

Maggio 1999 – Marzo 2008

La statistica non comprende i reclami inerenti a particolari problematiche tariffarie, i reclami relativi ai *blackout* verificatisi in determinati periodi dell'anno e interessanti una zona circoscritta, i reclami inviati più volte dallo stesso cliente. Inoltre, non sono oggetto di registrazione a fini statistici le comunicazioni archiviate, in quanto relative ad

alcune materie non rientranti nelle competenze dell'Autorità. Infine, numerose richieste di informazioni sono state avanzate ed evase telefonicamente o con l'utilizzo della posta elettronica: i dati relativi alle telefonate e alle risposte fornite via e-mail non sono tuttavia considerati ai fini statistici.

Un'analisi più particolareggiata (Tav. 6.4) mostra come le comunicazioni abbiano riguardato, nello specifico, fatturazione (33,4%), interpretazione e applicazione di clausole contrattuali (17,2%), nonché qualità commerciale (1,8%), problema-

tiche attinenti al mercato (15,0%), qualità della fornitura, tensione e interruzione (9,6%), allacciamenti (9,0%), tariffe (4,9%), contatori (2,6%), distacchi (1,6%), bollette e loro trasparenza (1,3%), misura (0,4%).

TAV. 6.4

Argomenti delle comunicazioni sul settore elettrico ricevute dall'Autorità negli ultimi due anni

ARGOMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	PERIODO		PERIODO	
	APRILE 2006 – MARZO 2007		APRILE 2007 – MARZO 2008	
	NUMERO	%	NUMERO	%
Interruzioni e tensione	215	17,1	267	9,6
Allacciamenti	135	10,7	250	9,0
Fatturazione	408	32,4	926	33,4
Contratti e Qualità commerciale	179	14,2	528	19,0
Misura	21	1,7	12	0,4
Tariffe	36	2,9	135	4,9
Bollette	17	1,4	37	1,3
Mercato	81	6,4	418	15,0
Contatori	47	3,7	72	2,6
Distacchi	43	3,4	45	1,6
Altro	75	6,0	86	3,1
TOTALE	1.257	100,0	2.776	100,0

Nell'ambito dei servizi di distribuzione e di vendita di energia elettrica, non si registrano variazioni significative rispetto al precedente periodo per quanto riguarda le comunicazioni relative a problematiche attinenti la misura, le bollette, i contatori e i distacchi. Sono invece incrementate le comunicazioni relative alle tariffe, alle interruzioni/tensione di fornitura e agli allacciamenti. Per queste ultime fattispecie, le problematiche hanno riguardato principalmente la tariffa residente/non residente e le nuove tariffe biorarie, il risarcimento dei danni e l'aumento di potenza, la tempistica per l'esecuzione dei lavori necessari per l'allacciamento e, infine, l'attivazione della fornitura in seguito all'allacciamento dell'utenza alla rete. Marcati aumenti si registrano invece per le comunicazioni relative alla fatturazione (specialmente per conguagli elevati relativi a punti di prelievo non letti da tempo, spesso a seguito di sostituzione dei misuratori elettromeccanici con quelli elettronici, e per doppia fatturazione) e alle problematiche contrattuali. È altresì notevolmente cresciuto il numero delle comunicazioni riguardanti gli aspetti

dell'attività di vendita nel mercato libero, favorite dall'aumento del numero di procedure di *switching* e di cambio di fornitore, in conseguenza della avvenuta totale liberalizzazione del mercato elettrico dal 1° luglio 2007.

Da ultimo, si segnala che le comunicazioni con minore incidenza numerica rappresentano il 3,1% sul totale di quelle riguardanti il settore e sono ricomprese nella categoria "Altro"; esse sono costituite, tra le altre, da comunicazioni aventi a oggetto: rete elettrica, sicurezza, qualità tecnica, *call center*, furto di energia, imposte, morosità, concorrenza.

Si conferma pertanto l'importanza dell'attività di valutazione dei reclami e delle segnalazioni anche alla luce delle indicazioni e delle problematiche che tali attività fanno emergere. Essa rappresenta una notevole risorsa in grado di consentire sia un decisivo contatto con i meccanismi reali del mercato, sia un'acquisizione di spunti significativi per orientare e predisporre, secondo le modalità più rispondenti alle esigenze e alle criticità evidenziate, interventi di regolazione e di vigilanza da parte dell'Autorità.

Settore gas

L'attività di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni, provenienti sia dalla clientela individuale sia dalle associazioni dei consumatori, ha assunto un peso significativo anche nel corso del 2007. Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008 il numero di comunicazioni

riguardanti il settore gas ha rappresentato il 36% del totale. In particolare, a fronte di un numero complessivo di 4.306 comunicazioni inoltrate all'Autorità (Tav. 6.5 e Fig. 6.2), 1.530 comunicazioni hanno interessato il settore gas, con un incremento del 63% rispetto all'anno precedente; di queste, il 94% sono reclami, il 3% richieste di informazioni e il restante 3% segnalazioni.

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONE	SEGNALAZIONI	TOTALE COMUNICAZIONI
Gas	1.443	43	44	1.530
TOTALI	4.024	146	136	4.306

TAV. 6.5

Comunicazioni relative al settore gas ricevute dall'Autorità

Aprile 2007 – Marzo 2008

Nonostante il numero di comunicazioni concernenti il settore gas non rappresenti la maggioranza delle comunicazioni valutate dall'Autorità, la completa liberalizzazione della domanda ha comunque accentuato la consapevolezza degli utenti e la percettibilità degli eventuali disservizi che possono verificarsi in tale settore: ciò anche alla luce delle difficoltà incontrate nel tentativo di cambiare fornitore. Nel dettaglio, le problematiche oggetto di più frequente trattazione (Tav. 6.6) hanno riguardato la contrattualistica, la qualità commerciale e della

fornitura (20,3%), la fatturazione (30,4%), gli allacciamenti (22,9%), il mercato e la concorrenza (12,5%). La statistica non comprende i reclami inerenti a particolari questioni tariffarie, i reclami attinenti all'applicazione dell'IVA al 20% per le forniture a uso riscaldamento e i reclami inviati più volte dallo stesso cliente. Infine, numerose richieste di informazioni sono state avanzate ed evase telefonicamente o per posta elettronica. I dati relativi alle telefonate e alle e-mail di risposta non sono tuttavia considerati ai fini statistici.




FIG. 6.2

Comunicazioni relative al settore gas ricevute dall'Autorità

Maggio 1999 – Marzo 2008

Nell'anno in corso, si registra una sostanziale conferma del numero di comunicazioni in materia di bollette, tariffe misura e distacchi. Si rileva invece un certo incremento di comunicazioni relative agli allacciamenti e ai contatori. Il primo aspetto deriva dal fatto che, anche nel periodo 2007-2008, sono riemerse problematiche contingenti relative agli allacciamenti e alla connessa applicazione della delibera 18 marzo 2004, n. 40 (e successive modifiche e integrazioni) in merito alle attivazioni delle forniture di gas, mentre il secondo aspetto può esser collegato anche alle notizie di stampa che hanno riguardato problemi di corretto funzionamento dei contatori di gas c.d. "a membrana". Un sensibile aumento ha riguardato anche la tematica della contrattualistica e della fatturazione; quest'ultimo aspetto ha riguardato in particolare i conguagli di consu-

mi (dipendenti sia da stime non perfettamente congrue in considerazione delle diverse rigidità invernali, sia da mancate letture consecutive nel tempo), nonché la doppia fatturazione ed errori di fatturazione.

Da ultimo, si segnala che le comunicazioni con minore incidenza numerica rappresentano il 3,1% sul totale di quelle riguardanti il settore e sono ricomprese nella categoria "Altro"; esse sono costituite, tra le altre, da comunicazioni aventi a oggetto principalmente le problematiche relative alla sicurezza, all'esecuzione dei lavori necessari per la fornitura di gas e alle imposte. Nell'ambito del servizio di distribuzione e di vendita del gas, deve altresì essere evidenziato anche il persistere di comunicazioni relative all'articolata tematica dell'esercizio del diritto di recesso.

TAV. 6.6

Argomenti oggetto delle comunicazioni sul settore gas ricevute dall'Autorità negli ultimi due anni

ARGOMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	PERIODO APRILE 2006 – MARZO 2007		PERIODO APRILE 2007 – MARZO 2008	
	NUMERO	%	NUMERO	%
Contratti e qualità commerciale/fornitura	233	24,9	311	20,3
Fatturazione	248	26,5	465	30,4
Allacciamenti	161	17,2	351	22,9
Bollette	16	1,71	24	1,6
Tariffe	20	2,1	23	1,5
Misura	12	1,3	14	0,9
Mercato e concorrenza	145	15,5	191	12,5
Contatori	21	2,2	66	4,3
Distacchi	32	3,4	38	2,5
Altro	48	5,2	47	3,1
TOTALE	936	100,0	1.530	100,0

Indagini, vigilanza, controllo e sanzioni

Indagini e istruttorie conoscitive

Indagine conoscitiva sull'applicazione dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi del gas naturale

Con delibera 1 giugno 2007, n. 124, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sul rispetto da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, in ambito nazionale, delle disposizioni riguardanti il coefficiente di adeguamento tariffario M e il coefficiente di correzione dei volumi K di cui alle delibere 28 dicembre 2000, n. 237 e n. 138/04, che devono essere applicati ai dati dei misuratori per la determinazione di prezzi e tariffe; detta istruttoria è stata chiusa con delibera 18 settembre 2007, n. 227, con cui l'Autorità ha, tra l'altro, evidenziato l'esigenza di porre in essere successivi interventi anche allo scopo di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti.

A seguito di tale indagine e considerando che le informazioni in questione sono necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza che la legge attribuisce all'Autorità, con delibera 23 ottobre 2007, n. 270 e delibera 23 ottobre 2007, n. 271, si è deciso di richiedere ad alcune imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale l'invio una serie di informazioni, indicate in appositi questionari pubblicati sul sito internet della stessa Autorità.

Indagine conoscitiva congiunta Antitrust-Autorità sugli stoccaggi

Con delibera 22 novembre 2007, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità hanno avviato un'indagine conoscitiva congiunta sull'attività di stoccaggio nel settore del gas naturale in Italia. L'iniziativa è finalizzata a indagare la presenza di eventuali ostacoli allo svilupparsi di nuova capacità di stoccaggio, a valutare l'eventuale esistenza e la disponibilità di strumenti di flessibilità alternativi allo stoccaggio e l'accesso agli stessi da parte dei nuovi entranti. L'indagine, in particolare, intende analizzare il contesto normativo e regolamentare, anche al fine di valutarne l'impatto sulle dinamiche competitive del settore.

Il provvedimento si è reso necessario anche perché i potenziamenti della disponibilità di stoccaggio sinora effettuati, ottenuti in maggior parte attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo e della gestione delle capacità esistenti, non sono sufficienti né a garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, né ad assicurare la disponibilità di flessibilità necessaria agli operatori per competere efficacemente nel mercato liberalizzato, come già evidenziato dall'Autorità nelle segnalazioni al Parlamento e al Governo del 3 agosto 2005, del 24 luglio 2007 e nell'Audizione alla Camera dei deputati del 3 ottobre 2007.

Vigilanza e controllo

Le attività di controllo dell'Autorità: le risorse esterne coinvolte

Al fine di rafforzare e intensificare le attività di controllo e ispezione riguardanti operatori, impianti, processi e servizi dei settori elettrico e gas, l'Autorità si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi del Protocollo di intesa, adottato nel settembre 2001 (delibera 14 settembre 2001, n. 199) e rinnovato ed esteso nel dicembre 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273). Inoltre collaborano con l'Autorità anche enti di comprovata autorevolezza ed esperienza nei settori regolati quali in particolare:

- la Stazione sperimentale per i combustibili, per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas;
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti incentivati di produzione di energia elettrica (alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e impianti di cogenerazione) e presso le Imprese elettriche minori;
- l'Ente per le nuove tecnologie, energia e ambiente (ENEA), per lo svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della valutazione e certificazione dei progetti di risparmio energetico.

Tutti i controlli e le ispezioni sono orientati prioritariamente alla verifica delle condizioni di erogazione dei servizi di pubblica utilità (qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, integrazioni tariffarie, incentivi alla produzione ecc.) e determinano vantaggi e miglioramenti nei servizi erogati ai clienti e ai consumatori finali. In esito a tali attività ispettive, l'Autorità può adottare provvedimenti di tipo prescrittivo o sanzionatorio nei casi in cui siano state accertate inadempienze o violazioni della normativa.

Inoltre, anche in relazione alla configurazione del Corpo quale polizia economica e finanziaria, il coinvolgimento della Guardia di Finanza appare decisivo nello svolgimento degli accertamenti dove siano previsti contributi pubblici di ogni natura.

Le verifiche ispettive svolte nel periodo 2007-2008

Nel periodo 1 aprile 2007 – 31 marzo 2008, sono state effettuate 114 verifiche ispettive, di cui 92 svolte in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e 22 in collaborazione con la CCSE, a fronte di 123 complessivamente svolte nell'annualità precedente (Tav. 6.7). Le verifiche ispettive svolte in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza hanno registrato un continuo incremento essendo aumentate da 58 nel 2004, a 83 nel 2005, a 88 nel 2006 e a 92 nel 2007.

Le verifiche ispettive, svolte in collaborazione con la CCSE in materia di impianti di produzione elettrica incentivati alimentati da fonti rinnovabili, assimilate e di cogenerazione, ammontano, a partire dal 2005 e fino al 31 marzo 2008, a 105 impianti per una potenza installata di oltre 7.160 MW. In esito a tali verifiche, sono state avviate azioni di recupero amministrativo di incentivazioni indebitamente percepite per oltre 91 milioni di euro, di cui circa 31,5 milioni di euro già versati, contribuendo a ridurre il fabbisogno, attuale e prospettico, dell'onere generale di sistema più rilevante oggi gravante in bolletta (componente tariffaria A₃).

Delle 92 verifiche ispettive svolte in collaborazione con i militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 51 sono state effettuate anche in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili.

Nel corso del 2007 sono state altresì avviate verifiche ispettive in nuovi segmenti di indagine tra cui:

- la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale, del coefficiente K di correzione dei volumi letti dai misuratori;
- il riconoscimento delle integrazioni tariffarie alle Imprese elettriche minori non trasferite all'Enel Spa, che ha impegnato in una attività congiunta di collaborazione l'Autorità, la Guardia di Finanza e la CCSE;
- il monitoraggio delle informazioni fornite ai clienti attraverso i punti di contatto con la clientela degli esercenti il

TAV. 6.7

Sintesi delle attività ispettive nel periodo 2003-2007

Numero di verifiche ispettive;
anno mobile 1 aprile - 31 marzo

SETTORE	ARGOMENTO	2003	2004	2005	2006	2007
Qualità del servizio elettrico	Continuità del servizio	12	11	10	8	11
	Qualità commerciale	-	-	1	4	-
Qualità del servizio gas	Grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione	-	38	57	52	51
	Qualità commerciale	-	2	1	3	1
	Sicurezza	-	-	2	2	3
	Verifiche post contatore				3	-
Tutela consumatori	Informazioni alla clientela su tariffe elettriche	-	-	-	-	-
Distribuzione e vendita gas	Libero accesso al servizio e condizioni economiche di fornitura	6	20	9	10	-
	Verifica applicazione coefficiente K di correzione dei volumi	-	-	-	-	15
Tariffe	Distribuzione gas	-	-	2	2	3
	Distribuzione energia elettrica					3
	Integrazione tariffaria alle Imprese elettriche minori					2
Legale	Ispezioni presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori	-	-	-	4	3
Altro	Import di energia elettrica, reti di distribuzione comunali	-	-	1	2	-
Impianti incentivati	Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	1	-	50	33	22
	TOTALE	19	71	133	123	114
	<i>Di cui in collaborazione con:</i>					
	<i>Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Tutela Mercati</i>	2	58	83	88	92
	<i>Stazione sperimentale per i combustibili</i>	-	38	57	52	51
	<i>Cassa conguaglio per il settore elettrico</i>	-	-	50	35	22

servizio di maggior tutela e l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero sulle condizioni di fornitura dell'energia elettrica o sui prezzi biorari.

Verifiche ispettive in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Nel periodo maggio-ottobre 2007 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 11 verifiche ispettive, ai sensi della delibera n. 103/07, in materia di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Le ispezioni avevano lo scopo di verificare:

- la corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, relativamente all'anno 2006, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici* (delibera 30 gennaio 2004, n. 4, e successive modifiche e integrazioni);

- il calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2006, di cui al Titolo 3 del medesimo *Testo integrato*;
- la verifica dell'effettivo funzionamento del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione di registrazione della continuità del servizio per le imprese distributrici con numero di clienti alimentati in bassa tensione (BT) non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo degli esercenti e hanno interessato 2 esercizi di una grande azienda di distribuzione e 3 grandi aziende di distribuzione. Detti esercizi e imprese sono stati individuati a campione e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2006, anch'esse scelte a campione. Per una grande azienda di distribuzione e per 2 esercizi di una

grande impresa di distribuzione l'applicazione al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi dell'Indice di precisione (IP), dell'Indice di correttezza (IC) e dell'Indice di sistema di registrazione (ISR) ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza, mentre per 2 grandi imprese l'ISR è risultato pari al 95% e dunque al di sotto delle tolleranze ammesse.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni, sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio e sull'effettivo funzionamento del sistema di telecontrollo ha interessato 2 medie aziende e 4

piccole aziende di distribuzione. Per una media azienda è stata riscontrata la non corretta registrazione delle interruzioni ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 4/04, e per una piccola azienda è stata riscontrata una violazione generalizzata della delibera n. 4/04.

Complessivamente l'esito dei controlli risulta soddisfacente e conferma la tendenza in atto da alcuni anni di un progressivo miglioramento nella registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.8.

TAV. 6.8

**Verifiche ispettive
effettuate in materia di
continuità del servizio
di distribuzione
dell'energia elettrica**
Maggio-Ottobre 2007

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
3 grandi	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificati 7 ambiti territoriali tutti con esito positivo Verificato un valore dell'Indice sistema di registrazione (ISR) del 95%, per 2 grandi imprese
2 esercizi di una grande impresa	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificati 6 ambiti, tutti con esito positivo Verificati valori dell'Indice sistema di registrazione (ISR), al di sopra della soglia del 95%, per tutti gli ambiti verificati
2 medie	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni	Verificata la correttezza della registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per 1 media impresa Verificata la non conformità alle disposizioni normative in tema di registrazione delle interruzioni per 1 media impresa
4 piccole	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e dell'effettivo funzionamento del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione di registrazione della continuità del servizio	Verificati la correttezza della registrazione delle interruzioni del servizio elettrico e il corretto funzionamento del sistema di telecontrollo per 3 piccole imprese Verificata una violazione generalizzata della delibera n. 4/04 per 1 piccola impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli tecnici in materia di qualità e sicurezza del gas: grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione

Nel periodo 1 aprile 2007 – 31 marzo 2008 sono stati effettuati 51 prelievi di gas, presso 43 imprese di distribuzione del gas, eseguiti dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e dal personale della Stazione sperimentale per i combustibili.

La Stazione sperimentale per i combustibili, quale ente pubblico economico accreditato dal SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili) (EN 45001), è riconosciuto e autorizzato da decreti e provvedimenti di autorità pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza. Tali controlli consistono in prelievi di gas effettuati, senza preavviso, presso imprese di distribuzione ai sensi delle delibere 26 luglio 2006, n. 164 (per il periodo novembre 2006 – ottobre 2007) e 16 luglio 2007, n. 181 (per il periodo novembre 2007 – ottobre 2008), al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali a mezzo di rete, concernenti il grado di odorizzazione del gas, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura.

I prelievi del gas sono effettuati all'uscita dei gruppi di riduzione finale collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito mediante manometro. La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone infatti ai distributori (per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas) l'obbligo di odorizzare il gas. L'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione), attraverso il CIG (Comitato italiano gas), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti obbligati ai sensi della legge n. 1083/71.

Nel corso dei 51 controlli effettuati sono stati accertati sul campo, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, 5 casi di insufficiente grado di odorizzazione per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno adottato i provvedimenti conseguenti. Gli esiti dei controlli tecnici sono riportati in dettaglio nella tavola 6.9.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
51 prelievi, di cui: - 21 su impianti di 15 grandi; - 23 su impianti di 22 medie; - 7 impianti di 6 piccole.	controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas	Accertati 5 casi con un grado di odorizzazione non conforme relativi a 1 grande azienda, 3 medie aziende e 1 piccola azienda

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.9

Controlli tecnici effettuati in materia di sicurezza e qualità del gas

Aprile 2007 – Marzo 2008

Verifiche ispettive in materia di qualità commerciale e sicurezza del servizio di distribuzione del gas

Nel periodo settembre 2007 – febbraio 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 4 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 16 luglio

2007, n. 180, in materia di qualità commerciale e di sicurezza del servizio di distribuzione del gas.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare:

- la corretta attuazione della disciplina in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas ai sensi delle delibere 28 dicembre 2000, n. 236 e 29 settembre 2004, n. 168;

- la corretta attuazione della disciplina in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas ai sensi delle delibere 2 marzo 2000, n. 47 e n. 168/04.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato 3 grandi imprese. Nel corso delle ispezioni sono stati verificati, in particolare, l'efficacia del servizio di pronto intervento e il rispetto degli obblighi minimi annui di ispezione delle reti fissati dall'Autorità, al fine di individuare eventuali fughe di gas e conseguentemente provvedere ai necessari interventi per la loro eliminazione, con lo scopo di accertare la corretta attuazione della delibera n. 168/04 ai fini del riconoscimento degli incentivi per recuperi di sicurezza nella distribuzione del gas naturale ai sensi

dell'art. 33 della medesima delibera. Tutte le 3 grandi imprese di distribuzione hanno superato positivamente la verifica ispettiva e conseguentemente sono stati confermati gli incentivi.

La verifica ispettiva sui dati di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas ha interessato una grande impresa. Nel corso dell'ispezione sono stati controllati, in particolare, la corretta corresponsione degli indennizzi automatici dovuti ai consumatori, la gestione degli appuntamenti personalizzati e la tempestività di esecuzione delle attivazioni. Per quest'ultima verifica ispettiva è in fase di ultimazione la valutazione degli esiti da parte degli uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive è riportato in dettaglio nella tavola 6.10.

TAV. 6.10

Verifiche ispettive effettuate in materia di qualità commerciale e sicurezza del servizio di distribuzione del gas

Settembre 2007 – Febbraio 2008

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
4 grandi aziende	Verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas delle delibere n. 47/00, n. 236/00 e n. 168/04	Verificata la corretta attuazione della delibera n. 168/04 ai fini del riconoscimento degli incentivi per del gas naturale per 3 grandi aziende Valutazione in corso per 1 grande azienda in materia di qualità commerciale

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Monitoraggio dei punti di contatto con la clientela

Con la delibera 26 ottobre 2007, n. 272, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare un monitoraggio delle risposte fornite dai punti di contatto con la clientela per il servizio elettrico, con particolare riferimento ai *call center* degli esercenti la maggior tutela, alle richieste di chiarimenti e informazioni dei clienti sulle condizioni di fornitura dell'energia elettrica o sui prezzi biorari. La verifica telefonica dell'attuazione della delibera n. 272/07 da parte degli esercenti il servizio di maggior tutela e/o l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero è stata effettuata dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, secondo la *Procedura per i controlli di cui al punto 3, lettera b), della deliberazione*

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 26 ottobre 2007, n. 272, svolti tramite telefonate al servizio clienti dei soggetti obbligati, predisposta dagli Uffici dell'Autorità. Per soggetti obbligati si intende i soggetti esercenti il servizio di maggior tutela e/o l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero.

Nel periodo novembre 2007 – marzo 2008 sono state effettuate dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza 366 telefonate ai *call center* di 21 esercenti il servizio di maggior tutela e/o l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero. I controlli telefonici avevano a oggetto, in particolare, la verifica del rispetto degli obblighi posti dall'articolo 2.1, lettera a) e dagli articoli 3 e 4, della delibera n. 272/07.

In totale sono stati sottoposti ai controlli 21 soggetti, appartenenti alle tre tipologie seguenti:

- esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integrata, anche transitoriamente, sia il servizio di maggior tutela sia l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero;
- esercenti il servizio di maggior tutela e l'attività di vendita ai clienti del mercato libero, facenti parte di gruppi societari in cui sono state separate le società che svolgono l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero da quelle che svolgono il servizio di maggior tutela;
- esercenti il servizio di maggior tutela appartenenti a gruppi societari nei quali è presente una società che svolge l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero, che utilizzano nella comunicazione e nei rapporti con i clienti il marchio del gruppo in maniera predominante rispetto all'identificativo della singola società.

In esito ai controlli telefonici, con delibera 29 febbraio 2008, n. 11 (VIS), l'Autorità ha intimato a 7 grandi e a 3 medie imprese, di adempiere agli obblighi riguardanti il servizio telefonico commerciale di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della delibera n. 272/07 e di inviare all'Autorità lo schema dell'albero fonico (IVR), compresi i messaggi preregistrati, aggiornato in ottemperanza ai suddetti obblighi, in formato audio e cartaceo; ha intimato, inoltre, a una grande impresa di adeguare il proprio sito Internet a quanto previsto all'art. 2, comma 2.1, lettera d), della delibera n. 272/07; ha richiesto, infine, a tutte le 10 società di inviare all'Autorità le istruzioni impartite agli operatori del servizio telefonico commerciale per le risposte da fornire ai clienti sul servizio di maggior tutela e/o sull'attività di vendita ai clienti del mercato libero e/o informazioni riguardanti le condizioni economiche biorarie.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.11.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
15 grandi e 6 medie	Monitoraggio delle risposte fornite dai punti di contatto con la clientela per il servizio elettrico, con particolare riferimento ai <i>call center</i> degli esercenti la maggior tutela, alle richieste di chiarimenti e informazioni dei clienti sulle condizioni di fornitura dell'energia elettrica o sui prezzi biorari	Intimazione per 7 grandi e per 3 medie imprese ad adempiere agli obblighi riguardanti il servizio telefonico commerciale della delibera n. 272/07

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.11

Monitoraggio delle risposte fornite dai punti di contatto con la clientela degli esercenti il servizio di maggior tutela e l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero

Novembre 2007 – Marzo 2008

Verifiche ispettive in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi

Nel periodo gennaio 2008 – marzo 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 15 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 4 dicembre 2007,

n. 302, in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi da parte di imprese di distribuzione e/o vendita del gas.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle delibere n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento al

coefficiente di correzione dei volumi K. Le verifiche ispettive si sono rese necessarie a seguito di quanto emerso dalla delibera n. 227/07 a chiusura dell'attività istruttoria, avviata con delibera n. 124/07, sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K di cui alle delibere n. 237/00 e n. 138/04.

I coefficienti M e K sono fondamentali per determinare l'energia effettivamente consumata e fatturata ai clienti finali. Infatti, oltre al misuratore di volume (il "contatore", che calcola i metri cubi consumati), utilizzato per i piccoli consumatori (famiglie comprese) per la pressione e la temperatura si ricorre all'uso di uno specifico coefficiente con il quale è possibile riferire il prezzo della bolletta ai quantitativi di gas naturale effettivamente consumati. Si tratta del coefficiente M, i cui valori sono stabiliti per ogni zona climatica secondo tabelle differenziate per località, in base ai "gradi giorno" e alle altitudini. Le imprese sono tenute ad applicare tali valori stabiliti e resi noti dall'Autorità con la delibera n. 237/00.

A tutela dei consumatori, l'Autorità ha previsto che il coefficiente M debba essere chiaramente indicato nella bolletta, insieme ai metri cubi di gas (volumi) misurati dal contatore. Il coefficiente M si applica per i clienti finali con misura del gas

in bassa pressione, dotati di gruppi di misura volumetrici, appartenenti a una classe inferiore alla classe G40, non provvisti di correttori. I clienti allacciati alla rete di distribuzione dotati di contatore con potenzialità superiore a quella delle utenze a cui si applica il coefficiente M, possono richiedere l'installazione (con oneri a proprio carico) anche di apparecchiature di correzione omologate. In mancanza di tali apparecchiature, la correzione avviene attraverso l'applicazione del coefficiente K, che tiene conto in maniera convenzionale della temperatura e della pressione. La metodologia per la determinazione del coefficiente K è concordata tra l'impresa di distribuzione e quella di vendita. Se non c'è accordo, si applica il criterio di calcolo stabilito dall'Autorità con la delibera n. 108/06. I risultati dell'attività istruttoria sono stati già acquisiti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano che ha avviato, in tale ambito, una propria indagine.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione del coefficiente di correzione dei volumi K hanno riguardato, al 31 marzo 2008, 15 imprese delle 33 programmate dalla delibera n. 302/07, tra cui una grande società distribuzione gas e 14 imprese di vendita gas di cui 9 grandi, 4 medie e una piccola. È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti dell'Autorità.

L'elenco degli accertamenti effettuati è riportato in dettaglio nella tavola 6.12.

TAV. 6.12

**Verifiche ispettive
in materia di applicazione
del coefficiente di
correzione dei volumi
nella distribuzione e
nella vendita di gas
naturale**

Gennaio – Marzo 2008

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
10 grandi 4 medie 1 piccola	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle deliberazioni n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04, con particolare riferimento al coefficiente di correzione dei volumi	Esito in corso di valutazione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione gas

Nel periodo agosto 2007 – dicembre 2007 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 ispezioni, ai sensi della delibera 11 giugno 2007, n. 133, in materia di tariffe di distribuzione del gas.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la:

- correttezza dei dati tecnici (numero dei clienti e quantità di gas distribuito, ripartiti per fasce di consumo, quantità di gas immesso e potere calorifico superiore) inviati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alle deliberazioni n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173, per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007;
- correttezza dei dati economici e patrimoniali inviati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04, nonché la loro congruenza con i dati riportati nei bilanci di esercizio e con quelli forniti ai sensi della delibera 21 dicembre 2001, n. 311, con riferimento agli esercizi 2004 e 2005;

- corretta applicazione delle tariffe approvate;
- corretta applicazione della metodologia tariffaria introdotta dalla delibera n. 170/04 con particolare riferimento alla modalità di aggregazione delle località servite da rete gas in ambiti tariffari e alla valutazione degli elementi che hanno portato alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento del tasso di recupero di produttività ridotto di cui all'art. 7, comma 7.1.5, della medesima delibera n. 170/04;
- corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alla delibera n. 311/01.

Le verifiche ispettive hanno interessato una media e 2 piccole imprese di distribuzione.

Nel corso delle ispezioni sono stati controllati, in particolare, il potere calorifico superiore applicato nella conversione delle tariffe, documenti di fatturazione, pubblicazione delle tariffe applicate, bilanci di esercizio e l'*unbundling* contabile.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.13.

TAV. 6.13

Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione del gas

Agosto-Dicembre 2007

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
1 media 2 piccole	Verifica della corretta applicazione delle tariffe di distribuzione gas	Esiti in corso di valutazione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione dell'energia elettrica

Nel periodo novembre 2007 – marzo 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 ispezioni, ai sensi della delibera 4 giugno 2007, n. 127, e della delibera 14 dicembre 2007, n. 320, in materia di tariffe di distribuzione dell'energia elettrica.

Le ispezioni, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- della normativa in materia di regolazione dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, di cui alla Parte II del *Testo integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica*;

- della normativa in materia di perequazione generale di cui alla Parte III, titolo 1, sezione 1, del *Testo integrato* e di integrazione, di cui alla Parte III, titolo 2, del *Testo integrato*, nonché delle disposizioni di cui alla delibera 20 luglio 2005, n. 115;
- della normativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui alla Parte IV del *Testo integrato*;
- della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alle delibere 11 maggio 1999, n. 61 e 21 dicembre 2001, n. 310.

Le verifiche ispettive sul rispetto delle disposizioni del *Testo integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica* hanno interessato due grandi aziende e una piccola azienda di distribuzione.

Per una grande azienda sono state riscontrate violazioni in merito al passaggio automatico dei clienti con tariffe biorarie alla nuova bioraria prevista dall'Autorità, un'offerta di modalità di fatturazione a rate costanti incompatibile con il processo di liberalizzazione del mercato e un'offerta di energia verde che, qualora venisse considerata come un'opzione ulteriore, costituirebbe una violazione del comma 4.1 e dell'art. 7 del *Testo integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica*.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti per una grande azienda e una piccola azienda.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.14.

TAV. 6.14

Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione dell'energia elettrica
Novembre 2006

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 grandi 1 piccola	Verifica della corretta applicazione delle tariffe di distribuzione	Esiti in corso di valutazione per 1 grande impresa e 1 piccola impresa Criticità emerse per 1 grande impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferite all'Enel

Nel periodo giugno 2007 – ottobre 2007 sono state effettuate, da personale dell'Autorità, della CCSE e con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 2 ispezioni, ai sensi della delibera 4 aprile 2007, n. 87, in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare:

- la corretta rilevazione e attribuzione di costi e ricavi al servizio elettrico oggetto di integrazione tariffaria, anche in relazione alle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti

delle imprese elettriche minori;

- la presenza di sussidi incrociati tra attività oggetto di integrazione tariffaria e altre attività, non direttamente desumibile dalla documentazione contabile fornita dalle imprese in sede istruttoria, con particolare riferimento alle operazioni infra gruppo;
- la corretta applicazione della vigente normativa relativa alle reti di distribuzione, in particolare quella riguardante la valorizzazione delle perdite, l'installazione dei misuratori e l'applicazione delle tariffe, inclusa la verifica del vincolo V1 di cui all'art. 9 del *Testo integrato*;
- la corretta applicazione della normativa in materia di separazione contabile e amministrativa di cui alle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01;

- lo stato di efficienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, anche mediante sopralluogo.

Le verifiche ispettive hanno interessato 2 imprese elettriche minori non trasferite all'Enel di medie dimensioni, in merito al riconoscimento delle integrazioni tariffarie relativamente ai periodi successivi al 1998. Nel corso delle ispezioni sono stati controllati, in particolare, documenti di fatturazione, contratti di fornitura dell'energia elettrica, la pubblicazione delle opzioni tariffarie, dichiarazioni relative a ricavi ammessi, l'*unbundling* contabile, contratti per servizi, crediti e debiti e l'effi-

cienza dei sistemi di produzione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.

Per una impresa elettrica minore di medie dimensioni sono emerse criticità di natura tecnica e contabile, con riferimento ai dati comunicati per la determinazione delle integrazioni tariffarie. È attualmente in corso la valutazione degli esiti dell'ispezione da parte degli Uffici competenti dell'Autorità e della CCSE nei confronti dell'altra impresa elettrica minore di medie dimensioni.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.15.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 medie	Verifica delle dichiarazioni rilasciate e documentazioni prodotte nell'ambito del processo istruttorio finalizzato al riconoscimento delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, relativamente ai periodi successivi al 1998	Criticità di natura tecnica e contabile emerse per 1 impresa elettrica minore di medie dimensioni. Esiti in corso di valutazione per 1 impresa elettrica minore di medie dimensioni

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.15

Verifiche ispettive in materia di riconoscimento delle integrazioni tariffarie nei confronti di imprese elettriche minori non trasferibili all'Enel

Giugno–Ottobre 2007

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti già oggetto di procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori

Nel mese di maggio 2007 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 ispezioni, ai sensi della delibera 4 aprile 2007, n. 86, nei confronti di esercenti già oggetto di procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori. Le ispezioni avevano lo scopo di verificare rispettivamente:

- per una grande azienda di distribuzione dell'energia elettrica; l'adempimento dell'ordine impartito dall'Autorità con delibera 1 agosto 2006, n. 176, di non connettere, né stabilmente né temporaneamente, nessuna altra utenza diversa da un determinato stabilimento industriale, alla sezione

di trasformazione a MT presso una stazione elettrica allo stesso dedicata, fino a che le condizioni della domanda siano compatibili con il riconoscimento di tale diritto esclusivo;

- per una grande azienda di distribuzione gas; la rimozione dalle Condizioni di accesso e dal Prezziario delle clausole che prevedevano, per gli utenti del servizio, oltre alla tariffa approvata dall'Autorità ai sensi della delibera n. 170/04, anche il pagamento di ulteriori corrispettivi imputati a prestazioni già remunerate con la tariffa, in caso di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali;
- per una grande azienda di vendita gas; l'osservanza delle disposizioni di cui alla delibera 18 ottobre 2001, n. 229, e in particolare dell'art. 10 che riconosce al cliente finale, qualora sussistano le condizioni descritte al comma 10.3,

il diritto alla rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita del gas, e del comma 10.2 che prevede che, al cliente che si trovi nelle citate condizioni, l'esercente dia informazione, nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile, della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.

Per una grande società di vendita gas è stata avviata, con delibera 18 settembre 2007, n. 228, un'istruttoria formale in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas, in quanto la società non ha informato in modo

adeguato i clienti della possibilità di pagare i corrispettivi in bolletta in diverse rate. La mancanza di adeguata informazione in merito a tale obbligo era già costata alla società una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di circa 25.000 €, irrogata con delibera 10 ottobre 2005, n. 216. Per la grande impresa di distribuzione gas è stata disposta l'archiviazione della pratica. È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti per la grande azienda di distribuzione dell'energia elettrica.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.16.

TAV. 6.16

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti già oggetto di procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori

Maggio 2007

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	1 grande	Verifica della connessione esclusiva di un cliente alla sezione di trasformazione a MT presso una stazione elettrica allo stesso dedicata	Esiti in corso di valutazione
DISTRIBUZIONE DEL GAS	1 grande 5 esercizi di una grande impresa	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale	Verificata la corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas
VENDITA DEL GAS	1 grande	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni della delibera n. 29/01	Accertata la violazione delle norme in materia di informativa sulle modalità di rateizzazione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione destinati alle fonti rinnovabili, alle cosiddette fonti assimilate e agli impianti di cogenerazione, l'Autorità, sin dal 2004, ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi

sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della CCSE ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60.

La CCSE ha quindi costituito un Comitato di esperti che ha emanato un Regolamento per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi e ha proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti verificatori provenienti dal mondo universitario e dall'industria.

Dall'inizio di queste attività di verifica al 31 marzo 2008 risul-

tano effettuate ispezioni su 105 impianti, per una potenza installata complessiva di oltre 7,150 MW, per il 54% circa costituita da impianti assimilati.

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 47 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 3.722 MW, dei quali 24 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 6 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP 14 novembre 1990, n. 34, e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di questi, 20 impianti, per una potenza complessiva pari a 2.166 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;
- 33 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 2.986 MW;
- 25 impianti rinnovabili, per una potenza pari a 457 MW, di cui 12 alimentati a biomasse, 10 a rifiuti solidi urbani (RSU), 2 a biogas, oltre a un impianto eolico.

Il programma di verifiche ispettive sugli impianti di produzione incentivati per accertare la sussistenza dei presupposti secondo i quali gli impianti hanno usufruito di incentivazioni prevedeva un obiettivo triennale di 150 impianti da verificare, tramite sopralluogo.

I seguiti amministrativi, nonché i supplementi istruttori e documentali posti dagli esiti relativi alla prime annualità, oltre che alcune disposizioni poste dalle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 23 dicembre 2005, n. 266, hanno comportato un significativo rallentamento nelle attività svolte in avvalimento dalla CCSE: nel periodo 1 aprile 2007 – 31 marzo 2008 la CCSE ha potuto effettuare verifiche, tramite sopralluogo, solo su 22 impianti, per complessivi 2.513 MW, a fronte di 33 e 50 nelle due annualità precedenti.

Gli esiti ispettivi hanno anche evidenziato l'esigenza di chiarimenti e interpretazioni del quadro normativo, specie per quan-

to riguarda la definizione di servizi ausiliari e l'utilizzo di combustibili fossili congiuntamente a combustibili di processo o residui, RSU o biomasse.

Gli accertamenti finora conclusi hanno consentito di:

- incassare, con conseguente sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (e della componente A_3 , oggi l'onere generale di sistema più rilevante gravante sulle bollette), circa 31,5 milioni di euro, relativi a incentivazioni indebitamente percepite da impianti assimilati nell'ambito del provvedimento CIP6 e da impianti che, non rispettando la condizione di cogenerazione, devono acquistare i certificati verdi;
- avviare le procedure per il recupero amministrativo di 91 milioni di euro, di cui circa 59 connessi a importi indebitamente percepiti da impianti assimilati CIP6 e 32 relativi all'obbligo di acquisto dei certificati verdi, per impianti che non sono risultati cogenerativi.

Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a produrre effetti anche con riferimento alle produzioni dei prossimi anni, contribuendo a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto A_3 .

Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di verifiche ispettive in corso ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che la campagna di ispezioni ha indotto una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi;
- l'efficacia di una formula di collaborazione con la CCSE che, attraverso il Comitato esperti e la costituzione di nuclei ispettivi selezionati, ha visto la collaborazione delle migliori Università e dei più accreditati esperti del settore.

TAV. 6.17

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte con la CCSE

Agosto 2006 – Marzo 2007

	IMPIANTI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	NUMERO	MW	%	NUMERO	MW	%
Assimilati CIP6	24	2.903		9	1.838	
Assimilati ex CIP n. 34/90	5	532		3	237	
Assimilati eccedenze	18	288		8	92	
TOTALE ASSIMILATI	47	3.723	51,9%	20	2.166	30,2
Cogenerativi puri	33	2.986				
TOTALE COGENERATIVI	33	2.986	41,7%	53	5.152	71,9
Biomasse	12	201				
Biogas	2	7				
Eolico	1	22				
RSU	10	228				
TOTALE RINNOVABILI	25	457	6,4%			
TOTALE	105	7.166	100,0%			

Istruttorie formali e sanzioni

L'esercizio della funzione sanzionatoria dell'Autorità, intensificatosi negli ultimi anni, si consolida nel 2007 e assume un rilievo destinato a divenire sempre più centrale. Infatti, in settori come quelli energetici, caratterizzati da una regolazione ormai matura, si fa sempre più forte il bisogno di interventi volti a garantire l'effettivo rispetto delle norme da parte degli operatori.

La centralità della funzione repressiva è peraltro evidenziata dalla stessa legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità che (all'art. 2, comma 20, lettera c), definisce in termini ampi sia le tipologie di illecito (violazione dei provvedimenti dell'Autorità, rifiuto da parte degli esercenti di fornire le informazioni richieste dall'Autorità, non veridicità delle informazioni rese), sia (per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie)¹ lo spettro entro cui determinare l'entità della sanzione (compreso tra un minimo di circa 25.000 € e un massimo di circa 150

milioni di euro).

Il carico dei procedimenti gestiti nel 2007 (tra avviati e conclusi) è nettamente aumentato rispetto a quello del 2006 (168 contro 88), anche se il dato è parzialmente enfatizzato dal numero dei procedimenti relativi alla misura del gas dove, come vedremo, l'Autorità ha intrapreso una massiccia azione di verifica delle inadempienze riscontrate a seguito di un'istruttoria conoscitiva condotta nell'estate dello scorso anno. Mentre è rimasto sostanzialmente invariato il numero dei procedimenti conclusi (45 nel 2007, 48 nel 2006), si registra un'impennata dei procedimenti avviati, pari a 123 (contro i 40 avviati nel 2006).

Tra le istruttorie concluse nel 2007, 24 hanno dato luogo all'accertamento delle responsabilità e all'applicazione delle sanzioni, mentre in 21 procedimenti l'Autorità, all'esito del contraddittorio con gli operatori, ha dichiarato l'insussistenza

¹ Nei casi di reiterazione delle violazioni, infatti, l'Autorità può disporre (qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti) la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi. Essa inoltre (qualora l'esercente svolga l'attività sulla base di un titolo concessorio) può anche proporre al ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

delle violazioni contestate. Questo, unitamente al fatto che i procedimenti relativi alle grosse violazioni in materia di sicurezza del sistema e di esigenze conoscitive dell'Autorità si sono conclusi con il pagamento in misura ridotta della sanzione (ancora possibile per gli illeciti commessi anteriormente alla legge 14 maggio 2005, n. 80), spiega l'ammontare relativamente ridotto delle sanzioni complessivamente irrogate, pari a circa 14 milioni di euro.

Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

Numerosi sono i procedimenti gestiti dall'Autorità nel 2007 per violazione di norme poste a presidio della sicurezza del sistema, con riferimento sia al settore elettrico che a quello del gas. Sotto tale macroprofilo, le istruttorie sono riconducibili ad almeno 3 diverse tipologie di violazioni tutte considerate di particolare gravità.

Anzitutto l'Autorità ha concluso le istruttorie avviate in seguito al cosiddetto *blackout* del 28 settembre 2003, evento che ha determinato l'interruzione totale del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale a eccezione della Sardegna, comportando gravi disagi a utenti e consumatori oltre a conseguenze onerose per il sistema economico italiano. Nel complesso i procedimenti gestiti in materia hanno evidenziato la responsabilità di tutte le 8 le società di produzione coinvolte, di 4 delle 25 società di distribuzione, di una delle 11 società proprietarie di porzioni della rete di trasmissione nazionale, nonché del medesimo gestore della rete. La maggior parte di tali esercenti si è avvalsa della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto gli illeciti erano anteriori alla legge n. 80/05). Durante i procedimenti gli esercenti coinvolti hanno posto in essere concrete misure correttive, volte ad adeguare alle norme dell'Autorità le modalità di gestione degli impianti e degli scambi informativi necessari all'esercizio coordinato dei medesimi: in tal modo, i procedimenti avviati si sono dimostrati un efficace strumento di allineamento delle condotte degli operatori con la regolazione tecnica posta a presidio delle esigenze di sicurezza e continuità del servizio. Nei casi in cui invece non vi è stato da parte degli operatori un integrale adeguamento alla normativa richiamata o questo è stato avviato ma non ancora concluso, l'Autorità è intervenuta con apposite misure prescrittive.

Un secondo gruppo di violazioni attiene a disposizioni volte a tutelare la cosiddetta sicurezza post contatore nell'erogazione del gas naturale: qui l'Autorità ha avviato 4 procedimenti nei confronti di altrettante imprese esercenti il servizio di distribuzione di gas.

Infine, con riferimento all'incolumità pubblica, è stata avviata un'istruttoria formale nei confronti di un grosso distributore di gas naturale per violazione dell'obbligo di servizio di pronto intervento, che impone agli esercenti di arrivare sul luogo di intervento entro sessanta minuti dalla chiamata per almeno il 90% delle chiamate: si tratta di obblighi strumentali alla tutela dell'incolumità delle persone e delle cose, che si declinano nella tempestività e diffusione delle risposte alle chiamate di pronto intervento.

Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

L'Autorità ha concluso un'istruttoria aperta nei confronti della società esercente il servizio di stoccaggio di gas naturale per non avere adeguato la propria condotta commerciale alla nuova disciplina in materia, da un lato continuando a offrire servizi cosiddetti speciali senza aver trasmesso all'Autorità le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei medesimi, dall'altro non recependo nelle proprie condizioni generali di contratto alcune delle disposizioni in materia di corrispettivi di bilanciamento. La società è stata ritenuta responsabile di violazioni che, essendosi protratte per un periodo relativamente circoscritto (meno di sei mesi) e non avendo prodotto alcun danno per il sistema e per gli utenti, né indebiti vantaggi per l'esercente, sono state qualificate di lieve gravità.

Sono stati altresì conclusi 2 procedimenti paralleli avviati nei confronti del Gestore della rete e di Enel Distribuzione Spa per avere il primo stipulato in luogo della seconda, praticando peraltro corrispettivi difformi da quelli dovuti in base alla vigente disciplina tariffaria, un contratto per l'erogazione del servizio di trasporto corrispondente a un punto di prelievo dalla rete di trasmissione nazionale a favore di un cliente finale.

Entrambe le società si sono avvalse della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, trattandosi di illeciti anteriori alla legge n. 80/05.

Violazione delle funzioni conoscitive dell'Autorità

Molto considerevole è stato anche nel corso del 2007 il numero dei procedimenti aventi a oggetto condotte lesive delle funzioni conoscitive dell'Autorità.

Nell'ambito di tale macroprofilo, si collocano, in primo luogo, le violazioni che attengono a flussi informativi necessari all'esercizio della stessa attività di regolazione o di generale monitoraggio dell'Autorità. Si tratta di illeciti particolarmente gravi, specie laddove il ruolo dell'esercente fa assumere alle informazioni medesime un peso determinante nell'esercizio delle funzioni regolatorie dell'Autorità.

In questo primo insieme rientrano 6 procedimenti conclusi nel 2007 per omessa comunicazione delle informazioni necessarie alla valutazione dei rapporti di controllo o di collegamento societario (tra operatori di mercato o utenti del dispacciamento elettrico) e quindi necessarie per assicurare la concorrenza e la trasparenza nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento. Le suddette violazioni, sia pure idonee a ostacolare il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio da parte dell'Autorità, e in particolare a determinare una inesatta individuazione degli indici di mercato e, quindi, una falsata configurazione della struttura dei mercati, non sono state sanzionate in quanto le imprese sono incorse in un errore incolpevole sulle modalità di adempimento dell'obbligo in questione. Solo una società si è peraltro avvalsa del pagamento in misura ridotta.

In secondo luogo, vengono in rilievo le violazioni che riguardano flussi informativi attivati dall'Autorità al fine di verificare il rispetto dei propri provvedimenti. Mentre il primo tipo di illecito attiene al corretto esercizio della potestà regolamentare dell'Autorità, con quest'ultimo tipo viene messa a rischio l'effettività delle regole così prodotte. Tre sono le istruttorie avviate nel 2007 per omessa comunicazione di informazioni strumentali ad accertare l'applicazione della disciplina tariffaria. Due sono, invece, quelle concluse nei confronti di altrettante imprese elettriche minori che hanno omesso di trasmettere informazioni prescritte dalla disciplina dell'*unbundling*, strumentali, tra l'altro, alla verifica della corretta gestione dei procedimenti di determinazione delle aliquote definite dalle relative integrazioni tariffarie: le istruttorie hanno tuttavia accertato che la condotta delle imprese è stata posta in essere in circostanze che non hanno consentito di ravvisare l'elemento soggettivo della colpevolezza.

Violazione della disciplina tariffaria o delle condizioni economiche di fornitura

Sono giunti a esito i procedimenti avviati nei confronti di due società esercenti l'attività di distribuzione del gas naturale, che avevano richiesto agli utenti del servizio, oltre alla tariffa approvata dall'Autorità, anche il pagamento di ulteriori corrispettivi imputati a prestazioni già remunerate con la tariffa stessa. Entrambe le società si sono avvalse della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta, essendo gli illeciti anteriori alla legge n. 80/05.

Si è altresì concluso il procedimento avviato nei confronti di una impresa individuale, esercente l'attività di distribuzione di energia elettrica, che aveva omesso di proporre all'Autorità le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione, senza avere peraltro chiesto l'ammissione al regime tariffario semplificato, come previsto dalla normativa dell'Autorità.

È stato avviato un procedimento nei confronti di un esercente il servizio di distribuzione di gas naturale per violazione della disciplina tariffaria adottata dall'Autorità, e in particolare delle previsioni relative ai procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie, di obblighi informativi posti a beneficio degli utenti nonché di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità. Infine, in materia di norme poste a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli, è stata avviata un'istruttoria, nei confronti di un venditore di gas naturale, per la violazione dell'obbligo di continuare ad applicare ai propri clienti le condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità, sino all'accettazione da parte di detti clienti di nuove offerte contrattuali nel mercato libero, obbligo volto a prevenire possibili condotte abusive da parte dei fornitori dei predetti clienti, consistenti, per esempio, in arbitrari incrementi dei prezzi applicati.

Violazione delle garanzie di tutela commerciale dei consumatori finali

Infine, nel 2007 si registra un notevole incremento dei procedimenti per violazione delle disposizioni volte alla tutela commerciale dei consumatori finali. Tali procedimenti, spesso avviati a seguito di reclami, o in esito a segnalazioni di associazioni di consumatori e degli utenti, o alle attività ispettive presso le sedi delle società interessate, hanno a oggetto violazioni di una disciplina assai specifica dettata, a tutela dei con-

sumatori finali in ambedue i settori di competenza (energia elettrica e gas), in materia di qualità commerciale, di condizioni contrattuali minime e di obblighi di comportamento che incombono sull'esercente in sede di negoziazione del rapporto commerciale con il cliente finale.

Sono stati anzitutto conclusi 5 procedimenti avviati nel 2006. Il primo nei confronti di Enel Distribuzione che aveva omesso di indicare nelle bollette almeno una modalità di pagamento gratuita. Il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, pari a 11,7 milioni di euro, è stato annullato dal giudice di primo grado: pende tuttavia un ricorso in appello.

Il secondo nei confronti di Enel Energia Spa, concluso con l'irrogazione di una sanzione pari a 127.000 €, per violazione del cosiddetto codice di condotta commerciale, che disciplina il contenuto inderogabile dei documenti contrattuali per la vendita di gas predisposti dagli esercenti per favorire la scelta consapevole tra le offerte da parte del cliente finale (modalità e periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione, indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto di standard specifici di qualità commerciale). Il terzo procedimento si è concluso con una sanzione di 205.000 € nei confronti di un distributore di gas naturale per la mancata registrazione su appositi sistemi informatici di ogni appuntamento personalizzato concordato con gli utenti, della data proposta dalla società e per mancata registrazione, nei preventivi per l'esecuzione di lavori, di alcune informazioni essenziali.

Il quarto procedimento si è concluso con l'irrogazione di una sanzione di 107.000 € nei confronti di Italcogim che, in sede di predisposizione dei preventivi per l'esecuzione di lavori semplici, aveva omesso alcune informazioni necessarie per consentire ai clienti finali di controllare l'attività degli esercenti del servizio di distribuzione del gas e, in particolare, il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori ai fini dell'eventuale corresponsione di indennizzi automatici.

Il quinto procedimento si è concluso con una sanzione di circa 203.000 € nei confronti di una impresa elettrica minore per violazione di provvedimenti a tutela dei consumatori sul mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e dei relativi indennizzi automatici, dei contenuti informativi delle bollette e della periodicità della fatturazione.

Nel 2007 sono stati avviati numerosi procedimenti riconducibili a 5 gruppi di violazioni.

Anzitutto è stata rinnovata l'istruttoria formale avviata nel

2006 nei confronti di Enel Distribuzione per violazione dell'obbligo di effettuare almeno una volta l'anno il tentativo di lettura del gruppo di misura installato presso i clienti finali con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW. Ciò perché a seguito dell'apertura della precedente istruttoria Enel si è impegnata ad attuare una politica commerciale volta al miglioramento dei servizi e delle relazioni con la sua clientela, di cui l'Autorità valuterà l'effettiva realizzazione e l'idoneità ad attenuare il pregiudizio arrecato al consumatore.

È stata altresì avviata un'istruttoria nei confronti di Eni Spa per inosservanza delle deliberazioni dell'Autorità, in forza delle quali i clienti che hanno diritto alla rateizzazione delle bollette (tra questi, i clienti con gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio) devono ricevere in bolletta una comunicazione specifica della concreta possibilità di ottenere la rateizzazione del pagamento. Eni si era già resa responsabile in passato di un'analogo violazione sanzionata nel 2005.

Un altro gruppo di violazioni riguarda la qualità commerciale dei servizi di distribuzione del gas naturale dove l'Autorità ha avviato 4 procedimenti nei confronti di altrettante imprese esercenti i servizi in questione.

In materia di qualità commerciale nell'erogazione dei servizi di fornitura di gas naturale sono state avviate due istruttorie parallele nei confronti di un venditore, che malgrado l'autorizzazione ministeriale all'esercizio della vendita non aveva svolto alcuna attività, nonché del distributore appartenente al medesimo gruppo societario, che nel contempo, nell'esercizio abusivo dell'attività di vendita, era incorso in una serie di violazioni di delibere dell'Autorità.

Infine, in esito a un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di distribuzione e vendita del gas naturale di un coefficiente di adeguamento delle tariffe di distribuzione e fornitura alla quota altimetrica e alla zona climatica (cosiddetto "coefficiente M"), l'Autorità ha avviato due gruppi di istruttorie formali: il primo per contestare a 43 imprese l'applicazione, a danno dei clienti finali di minore dimensione, di corrispettivi calcolati applicando un coefficiente M di valore più elevato rispetto a quello definito dall'Autorità, e se del caso ordinare alle imprese di restituire ai clienti le somme da questi indebitamente versate; il secondo gruppo per contestare a 66 imprese di vendita di aver violato la disciplina dell'Autorità che impone di indicare nelle bollette il valore del coefficiente M applicato, al fine di consentire ai clienti di verificarne la corretta applicazione.

Contenzioso

L'analisi dei dati relativi alle decisioni rese nell'anno 2007 e fino al marzo 2008 conferma una globale tendenza favorevole degli esiti del contenzioso.

Per i dati relativi al numero e agli esiti del contenzioso nel periodo in questione, si rinvia alle tavole esplicative 6.18 e

6.19, mentre per il dato relativo alla stabilità dell'azione amministrativa dell'Autorità si rinvia alla tavola 6.19 dalla quale si evince, in termini statistici, l'indicazione più significativa sul piano istituzionale e cioè l'elevata "resistenza" dei provvedimenti dell'Autorità al vaglio giurisdizionale.

TAV. 6.18

Esito del contenzioso dal 1997 al 2008

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
Decisioni del TAR			
– su istanza di sospensiva	286	86	45
– di merito	334	161	103
Decisioni del Consiglio di Stato			
– su appelli dell'Autorità	121	82	12
– su appelli della controparte	54	17	8

Infatti su 2.756 provvedimenti adottati dall'Autorità sin dalla sua istituzione, ne sono stati impugnati 248 con annullamento totale o parziale di soli 41 provvedimenti, il che, in termini statistici, significa che l'indice di resistenza delle delibere al controllo giurisdizionale si attesta intorno al 98,5%.

Mentre nell'anno 2006 sono state adottate 332 delibere e ne sono state impuginate 40 con 255 ricorsi, nell'anno 2007, a fronte di 353 delibere adottate, ne sono state impuginate solo 25 con 140 ricorsi (di cui ben 51 proposti avverso due provvedimenti). Nel 2007 si è registrata una significativa riduzione del contenzioso che si è quasi dimezzato e, per lo stesso anno, non risulta annullata in via definitiva nessuna delibera dell'Autorità.

La diminuzione del contenzioso pare ripetersi anche per l'anno in corso: infatti confrontando il dato relativo al primo trimestre del 2007 con quello relativo al primo trimestre del 2008

emerge che il numero di ricorsi presentati in quest'ultimo trimestre ha subito una netta flessione scendendo da 56 a 12.

Va altresì considerato che le decisioni di annullamento totale non hanno quasi mai riguardato i provvedimenti generali con i quali sono state tracciate le linee portanti dell'assetto regolatorio. Anche per l'anno 2007 i principali provvedimenti impugnati dagli operatori sono passati indenni al vaglio giurisdizionale (delibera 15 novembre 2006, n. 249, sul costo evitato di combustibile o CEC) o comunque sono stati parzialmente annullati in maniera non significativa in primo grado (delibera 18 gennaio 2007, n. 11, relativa alla disciplina dell'*unbundling*). Dalla disamina delle decisioni dei giudici amministrativi è possibile trarre numerose conferme e utili indicazioni in ordine al legittimo esercizio del potere regolatorio da parte dell'Autorità.

TAV. 6.19

Riepilogo del contenzioso per anno dal 1997 al 2008

Dati disponibili al 3 aprile 2008
numero di ricorsi accolti (A),
accolti in parte (AIP) o
respinti (R)

ANNO	N. RICORSI ^(A)	SOSPENSIVA			MERITO			APPELLO AUTORITÀ			APPELLO CONTROPARTE		
		A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R
1997	13	-	2	7	-	1	6	3	-	1	-	-	5
1998	25	-	4	11	3	4	9	-	-	1	2	-	1
1999	66	-	-	24	-	4	25	-	-	-	-	-	10
2000	51	2	-	23	16	-	18	10	3	1	1	-	8
2001	81	2	-	16	30	3	32	5	1	17	4	5	5
2002	87	13	5	6	31	10	37	2	-	9	3	2	3
2003	49	5	1	24	2	6	38	2	-	1	-	-	2
2004	144	11	2	45	27 ^(C)	58 ^(E)	48	15	6	40	4	1	9
2005	172	3	31	24	45 ^(D)	7	93	5	2	12 ^(F)	3	-	9
2006	255	48 ^(B)	-	88	5	4	10	20	-	3	-	-	2
2007	140	2	-	18	2	17 ^(I)	28 ^(L)	20 ^(G)	-	36 ^(H)	-	-	-
2008	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1095	86	45	286	161	114	344	82	12	121	17	8	54

(A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito facendo riferimento ai ricorsi presentati nell'anno di riferimento, anche se eventualmente riferentesi a provvedimenti adottati l'anno precedente.

(B) Tutti ricorsi avverso la medesima delibera 29 dicembre 2005, n. 298.

(C) Di cui 12 ricorsi avverso la medesima delibera 19 gennaio 2004, n. 20.

(D) Di cui 34 ricorsi avverso la medesima delibera 29 dicembre 2004, n. 248.

(E) Di cui 45 ricorsi avverso la medesima delibera n. 170/04 e 7 ricorsi avverso la delibera n. 5/04.

(F) Di cui 9 su sentenza sfavorevole su medesima nota PB/M01/3356/md-mp.

(G) Tutti avverso sentenze sfavorevoli rese su ricorsi avverso delibera 15 novembre 2006, n. 249.

(H) Di cui 32 avverso sentenze sfavorevoli rese su ricorsi avverso delibera n. 248/04.

(I) Di cui 13 ricorsi avverso la medesima delibera n. 11/07.

(L) Di cui 10 avverso la medesima delibera n. 11/07.

Anche l'anno 2007, e i primi mesi del 2008, sono stati caratterizzati da diverse pronunzie sull'ampiezza del potere regolatorio dell'Autorità.

A riguardo vanno segnalate le decisioni con le quali il Consiglio di Stato, con riferimento al mercato del gas, ha ribadito la perfetta compatibilità tra liberalizzazione del settore e regolazione pro - concorrenziale affermando che *"la voluntas legis di liberalizzare un settore implica il potere/dovere dell'Autorità di disporre tutte le misure volte a favorire l'affermarsi di un mercato caratterizzato da una effettiva concorrenza, anche nell'interesse dell'utenza, non solo con azioni repressive ex post, ma anche imponendo comportamenti che ex ante possano rimuovere o prevenire effetti distortivi"* (fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4895/07).

Aprono invece la strada a una regolazione di nuova generazione,

e per questo sono meritevoli di particolare attenzione, le sentenze con cui il TAR Lombardia ha sostanzialmente confermato la legittimità della separazione cosiddetta funzionale, ovvero dell'obbligo imposto dall'Autorità alle imprese verticalmente integrate di riorganizzare il loro sistema di *corporate governance*, al fine di garantire la neutralità e l'indipendenza nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un mercato energetico aperto alla concorrenza (fra le tante TAR Lombardia, Sez. IV, n. 394/08). Il giudice amministrativo ha infatti precisato che la separazione funzionale identifica un *"regime pubblicistico aggiuntivo rispetto a quello 'normale', che prevede l'assoggettamento dell'attività d'impresa ad appositi provvedimenti di autorizzazione o di concessione, mediante i quali l'amministrazione impone condizioni e modalità di esercizio, per esempio, attraverso l'esercizio di poteri tariffari e di vigilanza"*.

TAV. 6.20

**Effetti del contenzioso
sull'azione amministrativa
dal 1997 al 2008**

ANNO	DELIBERE EMESSE	DELIBERE IMPUGNATE	% DELIBERE IMPUGNATE SUL TOTALE DELLE EMESSE	DELIBERE ANNULLATE ^(A)	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE IMPUGNATE	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE EMESSE	N. RICORSI ^(B)
1997	152	6	3.9	1	16.7	0.7	13
1998	168	11	6.5	2	18.2	1.2	25
1999	209	15	7.2	2	13.3	1.0	66
2000	250	16	6.4	5	31.3	2.0	51
2001	334	21	6.3	4	19.0	1.2	81
2002	234	27	11.5	4	14.8	1.7	87
2003	169	17	10.1	3	17.6	1.8	49
2004	254	34	13.4	6	17.6	2.4	144
2005	301	36	12.0	6	16.7	2.0	172
2006	332	40	12.0	8	20.0	2.4	255
2007	353	25	7.1	0	0.0	0.0	140
Totale	2756	248	9.0	41	16.5	1.5	1083

(A) Delibere annullate in tutto o in parte.

(B) Numero totale dei ricorsi pervenuti, inclusi anche quelli plurimi.

Su altro versante, appaiono particolarmente importanti le decisioni del Consiglio di Stato che hanno confermato la piena legittimità della delibera con cui l'Autorità ha aggiornato il prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile (CEC) di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento CIP6, con conseguente risparmio per i consumatori pari a circa 600 milioni di euro per il solo anno 2007. In tali sentenze si rileva che l'Autorità *"non ha intaccato la componente (e la funzione) incentivante del provvedimento CIP6 e i criteri da questo provvedimento fissati; non ha modificato i criteri di computo di tale componente, ma si è limitata ad aggiornare un elemento per determinare il CEC (il prezzo del gas)"* adeguando tale valore al mutato contesto economico alla scadenza dell'accordo Snam/Confindustria (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1283/08 e altre).

Sulla regolazione tariffaria il Consiglio di Stato, ha giudicato corretta l'applicazione del metodo del *price cap* all'aggiornamento delle tariffe di rigassificazione, trasporto e dispacciamento del gas naturale. La scelta tecnico discrezionale dell'Autorità di escludere dall'applicazione di tale metodo i costi del capitale investito, è stata motivata dal fine di incentivare nuovi investimenti, in quanto tali costi rappresentano variabili non dipendenti dalla migliore efficienza dell'impresa (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 822/07), mentre il TAR Lombardia ha confermato la legittimità delle modifiche apportate

dall'Autorità ai criteri di determinazione delle tariffe per lo stoccaggio, per il secondo periodo regolatorio osservando che l'intervento si era reso necessario per *"una censurabile e non ottimale disinvoltura con cui è stata intaccata la riserva strategica"* da parte degli utenti del servizio di stoccaggio (TAR Lombardia, n. 1929/07).

Anche sul contenzioso in materia di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori il giudice amministrativo ha giudicato legittime le misure introdotte dall'Autorità ritenendo corretto considerare, per ciascun anno, solo l'utile dell'anno precedente, e non gli utili degli altri anni pregressi, ai fini della ricostruzione del patrimonio netto delle suddette imprese (fra le tante Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 233/07; TAR Lombardia, Sez. IV, n. 5357/07).

Infine, il Consiglio di Stato – accogliendo il ricorso proposto dall'Autorità avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005 – ha affermato che il potere di determinare le modalità di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili spetta all'Autorità e non al Ministero dello sviluppo economico il quale non può esercitare un potere di regolazione che peraltro l'Autorità aveva già esercitato con la delibera 23 febbraio 2005, n. 34 (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1274/08).

Nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, il TAR Lombardia ha affermato che non esiste, né nella legge n. 481/95 né nella legge n. 689/81, alcuna previsione – di natura generale o spe-

ziale – che stabilisca un termine perentorio per la durata dei procedimenti sanzionatori dell'Autorità (a differenza di quanto previsto per i procedimenti della Consob e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in materia di pubblicità ingannevole). Il che vale anche nel caso in cui l'Autorità sia autovincolata a un termine di conclusione del procedimento (TAR Lombardia, Sez. IV, n. 6261/07).

Inoltre il TAR ha precisato che la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità deve svolgere una funzione non solo di carattere affittivo, ma anche di prevenzione speciale, per scongiurare il ripetersi di analoghe condotte illecite da parte del soggetto sanzionato. Pertanto deve essere commisurata al fatturato dell'impresa, che è l'elemento maggiormente idoneo a valutare la capacità economica del soggetto sanzionato, a differenza di altri elementi meno affidabili, come l'utile di bilancio (TAR Lombardia, Sez. IV, n. 6685/07).

Da ultimo, in materia di efficienza energetica, si segnala il parere dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato del 15 gennaio 2008, n. 124, avente a oggetto l'applicabilità del silenzio assenso previsto dall'art. 20 legge 7 agosto 1990, n. 241, ai procedimenti di verifica e certificazione dei progetti di risparmio energetico. In esso l'Adunanza Generale, condividendo in pieno la tesi prospettata dall'Autorità, dopo un'approfondita ricostruzione della ratio del silenzio assenso ne ha escluso l'applicazione ai suddetti procedimenti perché, *"dalle norme comunitarie e nazionali primarie e secondarie che riguardano specificamente il procedimento di competenza dell'Autorità, nonché dal quadro complessivo in materia di ambiente si evince con chiarezza che efficienza energetica e risparmio energetico sono obiettivi stabiliti a tutela dell'ambiente"*, tutela che *"costituisce l'interesse pubblico primario perseguito in via immediata e diretta"*.